

Sentenza: n. 184 del 12 luglio 2012

Materia: Bilancio e contabilità pubblica - Edilizia e urbanistica

Limiti violati: Articoli 36 e 43 dello statuto di autonomia della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria). Principio di leale collaborazione.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione autonoma Siciliana

Oggetto: Articolo 2, commi 8 e 9, art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106.

Esito: Inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011.

Estensore: Domenico Ferraro

La Regione autonoma Siciliana ha impugnato gli articoli 2, commi 8 e 9, e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106. Ad avviso della ricorrente, le norme censurate, prevedendo il cofinanziamento del credito di imposta da parte delle Regioni del Mezzogiorno con fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi, senza stabilire che, in caso di mancato utilizzo di tali risorse da parte dei datori di lavoro per la specifica finalità del credito d'imposta, esse non vengano restituite alla Regione, sottrarrebbe alla Regione Siciliana risorse ad essa destinate senza prevedere che, se non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità prevista, vengano restituite al bilancio regionale. Inoltre, l'articolo impugnato lederebbe anche l'art. 43 dello statuto della Regione Siciliana in quanto non prevederebbe il coinvolgimento della Commissione paritetica di cui al suddetto articolo. La Regione Sicilia lamenta anche la lesione del principio di leale collaborazione, poiché la disposizione impugnata non stabilisce alcuna forma di partecipazione e consultazione della Regione, pur titolare, secondo la ricorrente, di competenze proprie in materia finanziaria e di gestione dei fondi in questione. Per la Corte la questione è inammissibile perchè ritiene le censure all'art. 2, commi 8 e 9, del tutto generiche e non sorrette da idonea argomentazione volta a chiarire quale lesione le disposizioni impuginate arrecherebbero alle competenze regionali lese e pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile. La Regione Siciliana censura anche l'art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, dello stesso d.l. 70/2011 che stabilendo misure dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private, violerebbe gli articoli 14, lettera f), e 20 dello statuto della Regione Siciliana. Secondo la Regione Siciliana la norma impugnata invaderebbe l'autonomia regionale in considerazione sia della competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica, che l'art. 14, lettera f), dello statuto le attribuisce, sia delle funzioni amministrative proprie, che la Regione svolge in base al combinato disposto degli articoli 14, lettera f), e 20 dello statuto. Per la Corte anche tale questione non è fondata e per questi motivi dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione. Dichiara inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 2011 in riferimento agli articoli 14, lettera *f*), e 20 dello statuto della Regione Siciliana.